COPIA

COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. **57**
in data: **28/07/2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

OGGETTO :	APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI-IUC 2014.

L'anno **duemilaquattoridici** addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **09:31** Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini di legge.

All' appello risultano:

DESINI ROBERTO	P	UGGIAS TONIA	A
PORRU SALVATORE	P	CANU ANTONIO	P
LEONI VINCENZO	P	OGANA GIAN MARIO	P
COCCO GIOVANNI	P	SASSU FABIO	A
SATTA MARIO	P	PAZZOLA MARIA ANTONIETT.	P
SASSU NICOLA	P	MURESU ELLINOR	A
CASADA TONINO	P		
PAZZOLA GIANPIERO	P		
SENES FRANCESCO	P		
BASCIU MARIO	A		
LAMPIS ANTIOCO	P		

Totale Presenti: 13 Totali Assenti: 4

Il Presidente DR. DESINI ROBERTO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Sostituto CATTARI NICOLINA.

Viene discusso il 9° punto ordine del giorno Approvazione tariffa TASI IUC.

Prende la parola l'assessore Satta e afferma che l'amministrazione non ha applicato la TASI per consentire alla popolazione di pagare la nettezza urbana, di più annualità, probabilmente non sarà possibile realizzare tutte le manifestazioni culturali che si sarebbero volute fare.

Interviene il consigliere Porru e afferma che qualora la precedente amministrazione avesse inviato le cartelle l'attuale Giunta avrebbe quindi applicato la TASI.

Riprende la parola l'assessore Satta e afferma che ogni momento vada vissuto per l'era in cui si trova, probabilmente non sarebbe stata applicata neanche allora, nonostante vi siano dei ritardi, a maggior ragione non la applichiamo oggi.

Interviene il consigliere Ogana e chiede se la non applicazione delle tasse su uso gratuito sia facoltativa o per legge.

Risponde Satta dicendo che è facoltativo e che il comune di Sennori ha voluto introdurre queste agevolazioni.

Riprende la parola Porru il quale dice di accogliere questa proposta favorevolmente, la TASI deve essere eliminata perché è buon senso e non sarebbe opportuna in questa situazione economica del paese.

Interviene Ogana che sia associa a quanto detto da Porru, il voto del suo gruppo è favorevole in quanto con tale scelta si va a favore dei cittadini.

Interviene l'assessore Leoni per dichiarazione di voto da parte sua e della maggioranza dichiara di essere a favore. Molti comuni hanno adottato questa scelta per poter ridurre il carico fiscale ai cittadini. L'esposizione del tema in questa seduta è di attenuare la pressione tributaria, che è molto alta ed intensa. Questa è una scelta che mobilita il beneficio del voto favorevole da parte dell'intero Consiglio.

Interviene il Sindaco per dichiarazione di voto facendo una rilevazione di carattere politico: "L'amministrazione ha deciso di non applicare la TASI che ha una valenza particolare per Sennori; la maggioranza ha ragionato come che la TASI non sia mai esistita, questa scelta è rafforzata dal fatto che ogni mese i cittadini devono pagare la nettezza urbana.
Non si applica l'avanzo perché in anticipazione di cassa. Se fosse stata introdotta la TASI l'ente avrebbe incassato circa 180.000 euro da destinare alle manutenzioni. L'ente ha la possibilità di avere un incasso certo e vi si sta rinunciando. L'amministrazione ha dato una risposta di altissimo valore, si ringrazia l 'assessore Satta che assieme agli uffici ha portato questo risultato a casa.

Uditi i vari interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i*

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

TENUTO CONTO che:
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI;
il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

VISTA la bozza del bilancio di previsione 2014, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

CONSIDERATO che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: "Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale";

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC", approvato con delibera consiliare n. 55 del 28/07/2014;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 15/07/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle Entrate dell'Ente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire che, per l'annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Alle ore 13,50 il consigliere Pazzola G.P. lascia l’aula.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione audio video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale dell’Ente.

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità tecnica.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile
F.to Dr.ssa Nicolina Cattari
04/07/2014

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità contabile.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dr.ssa Nicolina Cattari
04/07/2014

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente

F.to Dr. Desini Roberto

Il Segretario Comunale Sostituto

F.to Dr.ssa Cattari Nicolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.
Reg. N. 0.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

Sennori, 03/09/2014

Il Messo Comunale

F.to Brau Gian Franco

Il Segretario Comunale Sostituto

F.to Dr.ssa Cattari Nicolina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione si sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

☐ Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

Sennori, 13/09/2014

Il Messo Comunale

F.to Brau Gian Franco

Il Segretario Comunale Sostituto

F.to Dr.ssa Cattari Nicolina